

**DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2017**  
**506/2017/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN**  
**MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 luglio 2017

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2006 313/06 (di seguito: deliberazione 313/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, 333/07, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: TIQE 08/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2009, VIS 83/09 (di seguito: deliberazione VIS 83/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2011, VIS 59/11 (di seguito: deliberazione VIS 59/11);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 478/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 478/2013/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/2008;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, VIS 101/11 (di seguito: deliberazione VIS 101/11).

**FATTO:**

1. Con la deliberazione VIS 59/11, l’Autorità ha approvato un programma di 10 (dieci) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di distribuzione dell’energia elettrica, tra cui Idroelettrica Valcanale di M.G. Massarutto & C. s.a.s. (di seguito: Idroelettrica Valcanale o società), in merito ai dati di continuità del servizio (per accertare la corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni e del calcolo degli indicatori di continuità del servizio) comunicati all’Autorità nell’anno 2011 e relativi all’anno 2010.
2. In particolare, le verifiche ispettive miravano ad accertare la corretta applicazione:
  - a) degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, sia per le imprese di distribuzione già soggette agli obblighi di cui al Titolo 4 del TIQE 08/11, sia per i distributori (come la società in indirizzo) destinatari di tali obblighi a decorrere dal 2011, in relazione a quanto previsto dall’articolo 30, comma 2, del TIQE 08/11;
  - b) del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all’Autorità nell’anno 2011, di cui al Titolo 3 del TIQE 08/11.
3. Con la stessa deliberazione VIS 59/11, l’Autorità ha, inoltre, stabilito di confermare il criterio introdotto dal punto 2 del dispositivo della deliberazione VIS 83/09, in base al quale l’esito della verifica ispettiva è da considerarsi “non conforme” nel caso risulti accertata, per quel che qui rileva, la mancata registrazione di almeno tre interruzioni brevi.
4. Nei giorni 7 e 8 luglio 2011 è stata effettuata, congiuntamente da personale degli Uffici dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati (ora Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico) della Guardia di Finanza, l’ispezione presso la sede legale della società.
5. Nel corso della visita ispettiva è stata riscontrata la mancata registrazione di 6 (sei) interruzioni brevi, senza preavviso, originate sulla rete MT (media tensione).
6. In considerazione dell’esito della verifica ispettiva, in termini di non conformità a quanto stabilito al punto 2, ii), del dispositivo della deliberazione VIS 83/09, richiamato nel punto 2 del dispositivo della deliberazione VIS 59/11, l’Autorità, con deliberazione VIS 101/11, ha avviato nei confronti di Idroelettrica Valcanale il presente procedimento sanzionatorio.
7. Con nota 30 dicembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 34571) la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.P.R. 244/01.
8. Con nota 12 gennaio 2012 (acquisita con prot. Autorità 798) Idroelettrica Valcanale ha svolto le proprie argomentazioni difensive.
9. Con nota 2 novembre 2016 (prot. Autorità 31520) è stata acquisita copia di un atto introduttivo di un giudizio instaurato dalla società, presso il Tribunale di Tolmezzo (successivamente accorpato al Tribunale di Udine), nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a.
10. In data 4 novembre 2016 (prot. Autorità 31970) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

11. In data 16 maggio 2017 si è svolta la citata audizione finale avanti al Collegio, nel corso della quale la società ha depositato una ulteriore nota (acquisita con prot. Autorità 17592).

**VALUTAZIONE GIURIDICA:**

12. Gli artt. 8, 10, 11 e 12 del TIQE 08/11 dettano disposizioni sull'obbligo di registrazione, da parte dei distributori di energia elettrica, delle interruzioni dell'erogazione di energia elettrica, con particolare riferimento alla durata delle interruzioni ed al numero dei clienti coinvolti. Nel corso della richiamata visita ispettiva effettuata nei giorni 7 e 8 luglio 2011, è stata riscontrata la mancata registrazione, da parte di Idroelettrica Valcanale, di sei interruzioni brevi, senza preavviso, originate sulla rete MT; ciò configura la violazione, da parte della società, dei succitati articoli del TIQE 08/11, anche in considerazione del punto 2, ii) del dispositivo della deliberazione VIS 83/09, richiamato dalla deliberazione VIS 59/11, secondo cui, come accennato, l'esito della verifica ispettiva è da considerarsi "non conforme" qualora risulti accertata, per quel che qui rileva, la mancata registrazione di almeno tre interruzioni brevi.

*Argomentazioni di Idroelettrica Valcanale*

13. La società, con la citata nota 12 gennaio 2012 (acquisita con prot. Autorità 798), ha, sotto un profilo generale, affermato di aver raggiunto, nel periodo 2001-2011, obiettivi di eccellenza in termini di continuità dell'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, nonché di aver posto in essere interventi di manutenzione straordinaria della rete di distribuzione volti a garantire la funzionalità della rete stessa.
14. Inoltre, con riferimento agli esiti della suddetta verifica ispettiva, Idroelettrica Valcanale ha dedotto la circostanza (documentata con la nota acquisita in data 2 novembre 2016) di aver citato in sede civile, innanzi al Tribunale di Tolmezzo, il 16 novembre 2010, Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) per contestare la gestione, la registrazione delle misure e dei tempi di intervento da parte di quest'ultima e l'impossibilità di accedere alle apparecchiature di misura.
15. In sede di audizione finale e nella predetta nota depositata in tale occasione, la società ha ammesso la violazione ascritta. Contestualmente ha, tuttavia, ribadito, chiedendo di considerarle quali circostanze attenuanti, le numerose attività dalla medesima compiute per garantire la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica nell'ambito territoriale dalla medesima gestito e l'ottimo livello raggiunto, riconosciuto anche dall'Autorità con deliberazione 478/2013/R/eel, nonché le particolari condizioni di esercizio dell'attività di distribuzione, attestate dalla stessa Autorità nella deliberazione 313/06, ove si legge che *"la situazione riscontrabile nell'ambito territoriale di competenza di Valcanale ha alcune peculiarità non riscontrabili in altre realtà nel territorio nazionale"* (complessa orografia, dispersione dei centri e nuclei serviti, avverse condizioni climatiche,

collocazione delle linee dorsali in un territorio sottoposto a vincoli idrogeologici, ambientali ed artistici con ubicazione di più di due terzi della rete MT nella zona protetta della Foresta di Tarvisio, svolgimento dell'attività di distribuzione di energia elettrica in "isola").

#### *Valutazione delle argomentazioni di Idroelettrica Valcanale*

16. Le argomentazioni svolte dalla società, nelle citate note difensive e nel corso dell'audizione finale, non sono idonee ad escluderne la responsabilità per l'inadempimento dei menzionati obblighi di registrazione.
17. Dagli elementi acquisiti al procedimento è, infatti, emerso che nel 2010 la società non ha registrato sei interruzioni brevi, senza preavviso, originate sulla rete MT, in violazione degli artt. 8, 10, 11 e 12 del TIQE 08/11.
18. Stante la natura attinente alla regolarità formale delle registrazioni in parola, ai fini dell'integrazione dell'illecito è sufficiente – indipendentemente dai risultati raggiunti dall'agente in termini di continuità del servizio – l'omessa registrazione di almeno tre interruzioni brevi. L'interesse sotteso alle disposizioni violate è infatti che le interruzioni – per quanto poco numerose o brevi – vengano accuratamente registrate e ciò al fine di disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e di consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni.
19. Né d'altra parte rileva, al fine di escludere la responsabilità della società, la pendenza del giudizio civile intentato da Idroelettrica Valcanale nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (ora e-distribuzione S.p.A.). Ed infatti, indipendentemente dagli esiti del citato procedimento giurisdizionale, il cui oggetto non pare conferente al presente procedimento, la registrazione da parte di Idroelettrica Valcanale delle n. 6 (sei) interruzioni brevi originate sulla rete di MT, era possibile, essendo le stesse registrate dal Centro Operativo Enel (COE).
20. Nella citata nota difensiva 12 gennaio 2012 (acquisita con prot. Autorità 798) la società ha dichiarato, infatti, che *“l'Idroelettrica Valcanale (...) ha deciso di non tener conto delle interruzioni brevi, tutte singolarmente inferiori al secondo, registrate dal COE”*, con ciò evidenziando come la medesima società si sia assunta, in modo cosciente e volontario, la responsabilità della propria omissione, circostanza, peraltro, confermata dalla società nel corso dell'audizione finale e nella contestuale nota difensiva depositata.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

21. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;

- d) condizioni economiche dell'agente.
22. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Idroelettrica Valcanale contrasta con disposizioni volte ad assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, al fine di disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni. Va tuttavia tenuto conto del numero ridotto delle interruzioni non registrate.
  23. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
  24. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, assumono rilevanza, quali espressione di una personalità non incline alla violazione della regolazione, gli interventi di ristrutturazione della rete distributiva di altro esercente (in forza dell'obbligo di garantire la continuità del servizio derivante dall'intervenuta Concessione Ministeriale di Distributore unico su tutto il territorio comunale) e di manutenzione ad elevati standard della propria rete elettrica. Rilevano, altresì, i buoni livelli di continuità del servizio – peraltro riconosciuti dall'Autorità, con deliberazione 478/2013/R/Eel, Tabella 7 – con erogazione del premio/incentivo per la riduzione del numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici, relativo all'anno 2012. Più in generale rileva positivamente l'esercizio dell'attività di distribuzione in condizioni tecniche particolari a causa della complessa orografia del territorio (particolarmente impervio, con profondi vallate e condizioni climatiche avverse) e, all'epoca dei fatti, “in isola” mediante attivazione, da parte della società, delle proprie unità di produzione, ciò fino al gennaio 2013, quando risulta entrata in servizio la linea Tarvisio – Arnoldstein, che ha permesso la controalimentazione della rete di Idroelettrica Valcanale in caso di disalimentazione della cabina primaria di Tarvisio.
  25. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che la società abbia conseguito, per il 2010, nell'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, un fatturato pari a circa euro 1.990.000.
  26. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 5.500 (cinquemilacinquecento/00)

### **DELIBERA**

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Idroelettrica Valcanale di M.G. Massarutto & C. s.a.s., agli obblighi di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12 del TIQE 08/11;
2. di irrogare a Idroelettrica Valcanale di M.G. Massarutto & C. s.a.s., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.500 (cinquemilacinquecento/00);

3. di ordinare a Idroelettrica Valcanale di M.G. Massarutto & C. s.a.s., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello “F23”(recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare a Idroelettrica Valcanale di M.G. Massarutto & C. s.a.s. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato agli indirizzi [riscossione@autorita.energia.it](mailto:riscossione@autorita.energia.it) e [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento a Idroelettrica Valcanale di M.G. Massarutto & C. s.a.s. (p. iva 00190600304) all’indirizzo PEC [amministrazione@pec.idroelettricavalcanale.it](mailto:amministrazione@pec.idroelettricavalcanale.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 luglio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*